



maggio 2026

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette



► Imposte dirette

- Art. 3, D.L. n. 21/2026 (c.d. «Decreto bollette») - IRAP aumentata di 2 punti percentuali per le imprese del comparto energetico
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 106520 del 31.03.2026 - Nuove regole della disciplina opzionale CFC
- Risoluzioni n. 14/E del 16.04.2026 e n. 16/E del 23.04.2026 - Istituzione codice tributo nuovo credito d'imposta ex art. 8 del c.d. «Decreto fiscale»
- Risoluzione n. 15/E del 16.04.2026 - Ridenominazione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva CFC
- Risposta ad interpello n. 89/2026 - Correzione dell'errore contabile spetta all'incorporante
- Risposta ad interpello n. 90/2026 - Dividendi percepiti in misura più che proporzionale rispetto alla quota di partecipazione
- Risposta ad interpello n. 92/2026 - La presunzione di distribuzione prioritaria delle riserve di utili non coinvolge le riserve in sospensione d'imposta
- Corte di Giustizia UE C-828/24 del 05.03.2026 - Esenzione da ritenuta sulle *royalties* pagate prima della decisione dell'Amministrazione Finanziaria
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 7694 del 30.03.2026 - Elementi rilevanti ai fini dell'esterovestizione
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10456 del 21.04.2026 - Deducibilità dei servizi infragruppo



Art. 3, D.L. n. 21/2026 (c.d. «Decreto bollette») - IRAP aumentata di 2 punti percentuali per le imprese del comparto energetico

L'art. 3 del D.L. n. 21/2026, convertito con L. n. 49 del 10.04.2026 ha introdotto un aumento temporaneo dell'aliquota IRAP a carico delle imprese del comparto energetico. In particolare, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per quello successivo, l'aliquota IRAP è aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti attività economiche individuate nella tabella 1 allegata al richiamato Decreto:

- estrazione di petrolio greggio e gas naturale (codici 06 della classificazione ATECO) e dell'attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale (codice 09.1);
- fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili (codice 19.2);
- produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica (codice 35.1);
- produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (codice 35.2);
- attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale (codice 35.4);
- trasporto mediante condotte di gas (codice 49.50.1).

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota IRAP aumentata del 2%.



Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 106520 del 31.03.2026 - Nuove regole della disciplina opzionale CFC

Con il Provvedimento n. 106520 del 31.03.2026, l'Agenzia delle Entrate ha ridefinito le modalità di esercizio dell'opzione e revoca prevista dall'art. 167, comma 4-ter, del TUIR in materia di *Controlled Foreign Companies* (CFC), sostituendo il precedente Provvedimento n. 213637/2024. Il nuovo Provvedimento recepisce le modifiche apportate dall'art. 4 del D.L. n. 84/2025 e chiarisce numerosi aspetti operativi per le società italiane con partecipazioni in soggetti esteri a bassa fiscalità.

L'opzione è esercitabile dal soggetto controllante in relazione a tutte le controllate che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (principio «*all in - all out*»):

- conseguono proventi qualificabili come «*passive income*», secondo le categorie individuate dall'art. 167, comma 4, lett. b) del TUIR, in misura superiore a un terzo dei proventi complessivi;
- predispongono bilanci di esercizio sottoposti a revisione legale e certificazione da parte di professionisti abilitati nello Stato estero di localizzazione, i cui esiti sono utilizzati dal revisore della controllante residente ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio o consolidato. In assenza di certificazione anche per una sola CFC, l'opzione non può esercitarsi.

L'opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC titolato «*Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)*» della dichiarazione dei redditi e ha efficacia a partire dal periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, ha durata per tre esercizi, è irrevocabile e si rinnova tacitamente al termine del triennio, salvo revoca.

Le opzioni esercitate in base alla previgente disciplina si considerano automaticamente convertite nel nuovo regime, con decorrenza dal periodo d'imposta in cui erano state originariamente esercitate.

L'aliquota del 15% si applica sull'utile contabile netto della controllata, determinato secondo i principi contabili del bilancio consolidato o, in mancanza, del bilancio d'esercizio, al netto delle rettifiche di consolidamento, svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi e oneri. Il prelievo del 15% va versato nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

Sul fronte dei dividendi, il nuovo provvedimento introduce un cambiamento significativo rispetto al regime precedente: gli utili distribuiti in vigenza dell'opzione non sono più esclusi dall'imponibile del socio italiano, ma trattati come proventi provenienti da Paesi a tassazione non privilegiata e quindi tassati secondo le regole ordinarie degli artt. 47 e 89 del TUIR (nella misura del 5% per i soggetti IRES), con riconoscimento del credito per le imposte estere.

I soggetti che per il 2024 abbiano già escluso integralmente i dividendi dall'imponibile, conformemente alle indicazioni del precedente provvedimento, sono ora tenuti a versare la maggiore imposta dovuta, senza applicazione di sanzioni né interessi.

Rispetto al Provvedimento n. 213637/2024, il nuovo Provvedimento coordina in modo diverso il monitoraggio dei valori fiscali e l'esercizio dell'opzione: risulta, infatti, eliminata la previsione secondo cui viene meno l'obbligo di tracciare i valori fiscali per il soggetto controllante che abbia esercitato l'opzione. Si conferma invece che, laddove in vigenza dell'opzione il soggetto controllante non abbia tracciato i valori fiscali, lo stesso potrà optare nuovamente per il monitoraggio alla revoca o cessazione dell'opzione: in tal caso, non si considerano le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all'esercizio dell'opzione, assumendo quali valori di partenza valori pari a zero.



Risoluzioni n. 14/E del 16.04.2026 e n. 16/E del 23.04.2026 - Istituzione codice tributo nuovo credito d'imposta ex art. 8 del c.d. «Decreto fiscale»

L'art. 8 del Decreto fiscale, come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.L. n. 42/2026, ha introdotto per il 2026 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'89,77% dell'importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all'art. 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024 (i.e. quelle preventive per il credito transizione 5.0) per investimenti di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale e che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24.07.2024.

Tale credito è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro il 31.12.2026. A tal fine la risoluzione n. 14/E ha istituito il codice tributo "7079", ridenominato «Credito d'imposta - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38» dalla risoluzione n. 16/E.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «Importi a credito compensati», ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna «Importi a debito versati». Il campo «Anno di riferimento» è valorizzato con l'anno di completamento dell'investimento, nel formato «AAAA», indicato nel cassetto fiscale.

In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

Risoluzione n. 15/E del 16.04.2026 - Ridenominazione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva CFC

Con la Risoluzione n. 64/E del 18.12.2024 erano stati istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva ex art. 167, comma 4-ter, del TUIR.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 106520 del 31.03.2026 ha ridefinito le modalità di esercizio dell'opzione per l'imposizione sostitutiva.

Ciò premesso, i codici tributo rideterminati dalla Risoluzione n. 15/2026 sono i seguenti:

- «4077 - Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto I rata»;
 - «4078 - Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione»;
 - «4079 - Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Saldo»;
 - «4080 - Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto I rata»;
 - «4081 - Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione»;
 - «4082 - Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Saldo».
-



Risposta ad interpello n. 89/2026 - Correzione dell'errore contabile spetta all'incorporante

Con la Risposta n. 89/2026, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sul trattamento contabile e fiscale di un errore emerso dopo un'operazione di fusione per incorporazione, riferito a un periodo d'imposta precedente e commesso dalla società incorporata.

Il caso riguarda una società incorporante che, successivamente alla fusione, ha ricevuto una fattura relativa a prestazioni rese nell'esercizio precedente nei confronti della società incorporata. Il costo, pur riferendosi a tale esercizio, non era stato contabilizzato nel bilancio della società poi estinta. L'errore è stato qualificato come rilevante secondo i principi contabili applicabili e, per tale ragione, corretto nel bilancio dell'incorporante mediante modifica del patrimonio netto, in coerenza con le regole contabili previste per questa tipologia di errore.

Il primo aspetto affrontato riguarda il soggetto tenuto ad effettuare la correzione: dato che nella fusione per incorporazione, la società incorporante subentra nei rapporti della società incorporata, l'Agenzia ritiene che sia l'incorporante a dover procedere alla correzione dell'errore contabile riferito alla società estinta. La circostanza che l'errore sia stato commesso prima della fusione non impedisce quindi all'incorporante di rilevarne gli effetti nel proprio bilancio.

Sul piano fiscale, tuttavia, la risposta distingue il momento della correzione contabile dal periodo d'imposta in cui il componente avrebbe dovuto concorrere alla determinazione del reddito. Poiché il costo era di competenza dell'esercizio precedente, e poiché l'errore è stato qualificato come rilevante, l'Agenzia esclude che la relativa deduzione possa essere effettuata direttamente nel periodo in cui l'incorporante effettua la correzione contabile. Secondo l'impostazione indicata nella risposta, il recupero fiscale - sia ai fini IRES che IRAP - del componente negativo deve avvenire mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore relativa al periodo d'imposta in cui il costo avrebbe dovuto essere originariamente dedotto. Tale dichiarazione è presentata dall'incorporante in nome e per conto della società incorporata, ormai estinta per effetto della fusione.

In sintesi, la Risposta n. 89/2026 chiarisce che, dopo una fusione per incorporazione, la correzione dell'errore contabile riferito alla società incorporata compete alla società incorporante. Tuttavia, quando l'errore è rilevante, gli effetti fiscali del componente non sono attribuiti al periodo in cui l'errore viene corretto, ma al periodo d'imposta in cui il componente avrebbe dovuto essere rilevato.



Risposta ad interpello n. 90/2026 - Dividendi percepiti in misura più che proporzionale rispetto alla quota di partecipazione

La Risposta n. 90 del 31.03.2026 introduce un principio rilevante per la gestione delle distribuzioni non proporzionali di utili, chiarendo che non sempre tali attribuzioni possono essere trattate fiscalmente come dividendi.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea infatti che, quando la ripartizione non proporzionale risponde a una causa diversa dalla mera divisione degli utili, l'operazione non può essere qualificata integralmente come distribuzione di utili.

La qualificazione fiscale deve basarsi sulla causa concreta dell'attribuzione. Se la distribuzione non proporzionale deriva da accordi tra soci, esigenze finanziarie o altre finalità non strettamente legate alla ripartizione degli utili, l'operazione non può essere considerata integralmente come distribuzione di utili.

Pertanto l'Agenzia delle Entrate conclude che le somme ottenute dal socio sono qualificabili ai fini fiscali:

- come dividendi per la quota parte di utili spettanti in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (da assoggettare alla disciplina di cui all'art. 89, comma 2, del TUIR);
- come sopravvenienza attiva per la restante parte (che concorre integralmente a tassazione ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR).

Risposta ad interpello n. 92/2026 - La presunzione di distribuzione prioritaria delle riserve di utili non coinvolge le riserve in sospensione d'imposta

Con la Risposta n. 92/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'ambito applicativo della presunzione di distribuzione prioritaria degli utili prevista dall'art. 47, comma 1, del TUIR.

La norma prevede che, in caso di distribuzione, si presumono prioritariamente distribuiti gli utili dell'esercizio e le riserve di utili disponibili, indipendentemente da quanto deliberato dall'assemblea.

Nel caso esaminato, il patrimonio netto della società comprendeva riserve di utili, riserve di capitale e riserve in sospensione d'imposta. Al riguardo, l'Agenzia ha precisato che tale presunzione non si applica alle riserve in sospensione d'imposta, che restano pertanto escluse dal meccanismo presuntivo e non si considerano distribuite automaticamente. Ne consegue che la distribuzione possa riguardare integralmente le riserve di utili disponibili e, successivamente, le riserve di capitale, senza intaccare le riserve vincolate in sospensione.

L'Agenzia ha, inoltre, chiarito che assumono natura di riserve in sospensione d'imposta, ai fini dell'ordine di distribuzione, anche i versamenti in conto capitale vincolati a seguito dell'opzione per il riallineamento dei valori civili e fiscali.



Corte di Giustizia UE C-828/24 del 05.03.2026 - Esenzione da ritenuta sulle *royalties* pagate prima della decisione dell'Amministrazione Finanziaria

Con la pronuncia nella causa C-828/24, la Corte di Giustizia ha chiarito che l'esenzione prevista dalla Direttiva Interessi-Royalties (2003/49/CE) può essere riconosciuta per un periodo anteriore alla decisione amministrativa che la concede e altresì antecedentemente al momento della presentazione del certificato e della documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti sostanziali previsti dalla Direttiva stessa.

La sentenza trae origine da una controversia concernente l'ordinamento ceco, che prevede un meccanismo di interpello preventivo in attuazione dell'art. 1, par. 12, della Direttiva, mentre l'Italia, nel recepire la Direttiva con l'art. 26-*quater* del D.P.R. n. 600/1973, non ha introdotto tale vincolo.

Ad ogni modo, le conclusioni cui è giunta la Corte paiono rafforzare l'orientamento per cui l'esenzione compete, al ricorrere di tutte le condizioni sostanziali, anche qualora la documentazione rilevante venga prodotta successivamente al pagamento degli interessi o dei canoni.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 7694 del 30.03.2026 - Elementi rilevanti ai fini dell'esterovestizione

Con la Sentenza n. 7694/2026, pubblicata il 30.03.2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell'esterovestizione societaria, con particolare riferimento all'individuazione della sede effettiva di una società estera e agli elementi da considerare per stabilire se la localizzazione fuori dall'Italia corrisponda a una realtà economica effettiva oppure a una struttura meramente formale.

La pronuncia richiama il principio secondo cui l'esterovestizione consiste nella localizzazione solo apparente della residenza fiscale all'estero. L'accertamento non può quindi limitarsi al dato formale della sede legale, ma deve verificare se all'estero esista un insediamento effettivo e se la società svolga un'attività economica reale. Allo stesso tempo, la Corte ribadisce che la scelta di stabilire una società in un altro Stato membro, anche in presenza di un regime fiscale più favorevole, non integra di per sé una condotta abusiva. Ciò che assume rilievo è la presenza, o meno, di una costruzione artificiosa priva di sostanza economica.

Nel ragionamento della Corte, la sede dell'amministrazione coincide con la sede effettiva, intesa come il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione della società. Rilevano, tra gli altri, il luogo in cui vengono assunte le decisioni essenziali, quello in cui si riuniscono gli organi sociali, la sede dell'amministrazione centrale, la tenuta della documentazione amministrativa e contabile, il luogo di svolgimento delle attività finanziarie e bancarie, nonché il contesto in cui viene esercitata l'attività principale.

La Cassazione precisa che la valutazione deve essere complessiva: non è sufficiente isolare singoli elementi, come la presenza in Italia di soggetti che partecipano alla gestione o l'esistenza di rapporti contrattuali con società italiane. Tali circostanze possono essere considerate, ma devono essere inserite in un quadro più ampio, volto a verificare se la società estera conservi una propria autonomia organizzativa e operativa oppure sia ridotta a una mera struttura di comodo.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano dato rilievo a diversi elementi: la disponibilità di un ufficio presso la sede sociale in Portogallo, l'utilizzo di rimorchiatori, la presenza di personale dipendente, lo svolgimento di attività operative e organizzative in Portogallo, la tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee nello Stato estero, nonché la remunerazione e l'imposizione fiscale in Portogallo del presidente del consiglio di amministrazione. Secondo la Cassazione, tale ricostruzione era coerente con i criteri applicabili in materia di sede effettiva.



Un ulteriore passaggio riguarda il rapporto tra direzione, controllo e amministrazione di fatto. La Corte osserva che l'eventuale esistenza di impulsi gestionali provenienti dall'Italia non è, da sola, decisiva per affermare l'esterovestizione di una società stabilita in un altro Stato membro. Occorre dimostrare che la società estera sia priva di effettività economica e che l'eventuale eterodirezione superi il normale coordinamento o controllo societario, sino a svuotare la società estera della propria autonomia decisionale e operativa.

In sintesi, la Cassazione n. 7694/2026 conferma che l'accertamento dell'esterovestizione richiede una verifica concreta e articolata. Gli elementi rilevanti non si esauriscono nella sede formale o nella provenienza degli indirizzi gestionali, ma comprendono l'effettiva organizzazione della società, il luogo in cui si assumono le decisioni, lo svolgimento dell'attività economica, la disponibilità di mezzi e personale, la gestione dei rapporti societari e amministrativi e, più in generale, la presenza di una reale sostanza economica nello Stato estero.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10456 del 21.04.2026 - Deducibilità dei servizi infragruppo

Con l'Ordinanza n. 10456/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla deducibilità delle consulenze addebitate dalla controllante per rapporti di «service infragruppo».

Nel caso di specie tali costi, regolati da scritture private, prevedevano l'impegno della capogruppo ad espletare una serie di servizi a fronte di un corrispettivo forfettizzato nella misura dell'1,75% mensile dell'imponibile delle vendite.

Ad avviso della Cassazione la genericità delle fatture, in cui non sono specificate la quantità e qualità delle prestazioni rese, non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul contribuente, il quale avrebbe dovuto dimostrare l'effettività dei servizi di consulenza e l'utilità degli stessi. La Corte ha, inoltre, precisato che «*la nozione di inerenza attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione dei costi non ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi*».

Infine, gli ermellini affermano che non può reputarsi sufficiente, ai fini della deduzione del costo, una mera indicazione formale della misura fissa percentuale dei costi contenuta in un contratto quadro valido per una pluralità di annualità, né la mera presenza di contratti di consulenza sottoscritti o l'assenza di personale qualificato presso la controllata, occorrendo, invece, la prova degli specifici costi sostenuti in relazione alle operazioni effettivamente realizzate nel periodo d'imposta di riferimento.

CONTATTI

BDO Tax S.r.l. Stp
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 7 maggio 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - Tax News - Tutti i diritti riservati.



www.bdo.it



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

